



**COMUNE DI ORIO LITTA**  
Provincia di Lodi

**UFFICIO TECNICO**

Determinazione numero **162** Del **22-09-2017**  
Registro Generale  
**N. 65 UFFICIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA DEL 22/9/2017.</b>
	<b>CIG:</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità ;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2017;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 22/5/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva stabilito di affidare il servizio di gestione del campo sportivo comunale in concessione essendo quest'ultima la forma gestionale più conveniente al raggiungimento degli interessi pubblici;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 54 del 18/7/2017 con la quale veniva avviato il procedimento di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di gestione in concessione del campo da calcio comunale mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando al fattore prezzo fino ad un massimo di 30 punti e al fattore qualità fino ad un massimo di 70 punti;

**RICHIAMATA** altresì la propria determinazione n. 59 del 25/8/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale di cui all'art. 36 comma 2 lett. b)

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati alla gara, fissato alle ore 19,00 del 21/9/2017;

DATO ATTO che occorre nominare la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., commi 1, 2 e 3 che testualmente recitano:

*1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui offerisce l'oggetto del contratto.*

*2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;*

*3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.*

VISTI E RICHIATI:

- l'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente dispone: *“È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”*;
- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: *“Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;
- le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'ANAC, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”* che stabilisce, al punto 5 la vigenza del periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo;

RITENUTO conseguentemente di dover nominare la Commissione di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto, con la nomina del Presidente di gara e due componenti esperti, tra le professionalità rinvenibili all'interno del Comune, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell'incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, come segue:

- Presidente di gara: dott. Francesco Goldaniga Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Orio Litta (LO);
- Componente esperto interno: sig.ra Per Paola Civardi istruttore presso il Servizio Ragioneria del Comune di Orio Litta (LO);
- Componente esperto interno: sig.ra Bruna Milani istruttore presso il Servizio Anagrafe del Comune di Orio Litta (LO);

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

DATO ATTO che i componenti della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell'Amministrazione appaltante, che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è previsto alcun compenso;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07/12/2012 n. 213, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

## **D E T E R M I N A**

1. **Di nominare** la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata di affidamento in concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. **Di individuare** come segue i componenti della Commissione:
  - Presidente di gara: dott. Francesco Goldaniga Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Orio Litta (LO);
  - Componente esperto interno: sig.ra Per Paola Civardi istruttore presso il Servizio Ragioneria del Comune di Orio Litta (LO);
  - Componente esperto interno: sig.ra Bruna Milani istruttore presso il Servizio Anagrafe del Comune di Orio Litta (LO);
3. **Di acquisire** agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 dei componenti così come sopra individuati;
4. **Di dare atto** che Responsabile del Procedimento è il geom. Luca ARNALDI;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
6. **Di dare altresì atto** che contro il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARNALDI LUCA

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.*